

rapporti di cordiale amicizia col vicino Regno Jugoslavo. Noi abbiamo già fatte tutte le concessioni che ci erano umanamente possibili per dimostrare la nostra buona volontà e il nostro desiderio di pacifiche intese: tocca ora ai nostri vicini di fare altrettanto.

I presenti accordi, così detti di Santa Margherita, non sono che l'esplicazione pratica del Trattato di Rapallo, trattato concluso in tre giorni e che, dopo aver tracciato le grandi linee, aveva lasciato in sospenso tutte le questioni di dettaglio. Tali accordi in complesso appaiono buoni, anche se in alcuni punti si possa dubitare che le condizioni di Rapallo non siano state chiaramente interpretate.

Cito un solo esempio per non tediare la Camera. All'articolo 7, n. 1, del Trattato di Rapallo, si diceva che le concessioni di carattere economico fatte dal Governo e da enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il Regno dei serbi-croati-sloveni, a società o cittadini italiani, o da questi possedute, in virtù di titolo legale di concessione fino al 12 novembre 1920, cioè alla data della firma del Trattato di Rapallo, sono pienamente rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei serbi-croati-sloveni a mantenere tutti gli impegni assunti dai Governi anteriori.

Invece nell'articolo 50 degli accordi generali stipulati a Santa Margherita si legge questa formula: Per le concessioni accordate dopo l'occupazione da parte delle truppe reali italiane, il Governo serbo-croato-sloveno si riserva il diritto di revocarle nel caso in cui esistessero ragioni di decadenza che, secondo le leggi in vigore, ne giustificassero la revoca.

Ora se dubbio vi fosse stato nel già chiaro disposto dell'articolo 7 del Trattato di Rapallo, esso sarebbe stato dissipato, nella discussione che avvenne allora alla Camera, dall'onorevole De Nava, il quale, nella sua relazione, si esprimeva testualmente così: Le concessioni e gli impegni da rispettarsi dallo Stato serbo-croato-sloveno sono tanto quelle precedenti alla guerra, quanto quelle provenienti da atti legali compiuti durante l'armistizio fino al 12 novembre di quest'anno (cioè fino al 12 novembre 1920) dalle autorità che esercitavano poteri amministrativi nei territori dalmati da noi occupati ed ora assegnati al Regno dei serbi-croati-sloveni.

Ma, a dire il vero, neppure di questo mi preoccupo eccessivamente, perchè, come è stato già autorevolmente notato nella esauriente e lucida relazione dell'illustre presi-

dente della Commissione degli esteri, qualunque dubbio di interpretazione è, secondo noi, eliminato dall'articolo 3 del protocollo finale, il quale suona così: Rimane inteso che le disposizioni contenute negli accordi e nelle convenzioni che sono stipulati in data d'oggi, cioè 23 ottobre 1922, non potranno in nessun caso essere interpretate in modo che ne risulti per i sudditi italiani una situazione meno favorevole di quella che loro deriva dai Trattati di San Germano e dal Trattato di Rapallo.

Di modo che il Governo ha la possibilità, in qualunque momento, di fare appello al Trattato di Rapallo, come testo prevalente per l'interpretazione degli accordi di Santa Margherita.

Quindi, onorevoli colleghi, a noi pare che i presenti accordi possano essere approvati dalla Camera con sicurezza che tale voto non potrà per nulla peggiorare la situazione creata già dal Trattato di Rapallo.

L'Italia, ratificando gli accordi di Santa Margherita, intende chiudere un periodo di incertezze, delle quali hanno fin troppo, sino ad oggi, profittato i nostri avversari.

Noi daremo agli accordi scrupolosa, integrale, direi quasi meticolosa, esecuzione. E tale esecuzione servirà a vagliare la lealtà dei nostri contraenti, e la sincerità dei loro sentimenti amichevoli nei nostri riguardi.

O gli accordi saranno lealmente rispettati, nella loro lettera e nel loro spirito, e noi non avremo che a rallegrarci della buona amicizia dei nostri vicini, la quale sarà la migliore garanzia per la sicurezza delle coste adriatiche e per la difesa dei nuclei di nostra gente in Dalmazia. O tali accordi non saranno osservati dall'altra parte contraente, e siano ben chiare fin da ora le responsabilità per l'avvenire.

Roma, che è madre del diritto, saprà ben ricordarsi del canone della sua antica sapienza giuridica: *inadimplenti non est adimplendum*. (Applausi a sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dudan.

DUDAN. Onorevoli colleghi! L'onorevole Chiesa ha accennato a una specie di museruola che mi sarebbe stata messa per troncane la discussione. Non è proprio esatto.

Io non ho voluto infliggere alla Camera un discorso intessuto su argomenti, tratti da pergamene antichissime e da libri di due o trecento anni fa, perchè, finchè sono nel partito fascista, e sono fiero di appartenervi, devo e voglio sottostare agli ordini gerarchici di questo partito, specialmente